

Direzione Centrale Previdenza Ufficio I Pensioni

Roma, 22/11/2011

Ai Direttori delle Sedi Provinciali e

Territoriali

Ai Dirigenti Generali Centrali e Regionali

Ai Direttori Regionali

Aali Uffici autonomi di

Trento e Bolzano

Ai Coordinatori delle Consulenze Professionali

Alle Organizzazioni Sindacali Nazionali dei Pensionati

Agli Enti di Patronato

Oggetto: Applicazione delle risultanze dell'operazione RED 2010.

# 1. Premessa

**NOTA OPERATIVA N. 40** 

Al fine di accertare la sussistenza del diritto alle prestazioni pensionistiche collegate al reddito, la legge 3 agosto 2009, n. 102 di conversione del decreto legge 1º luglio 2009, n. 78 ha stabilito che i dati reddituali utili ad effettuare le relative verifiche devono essere forniti, attraverso un collegamento telematico ed in forma disaggregata per ogni singola tipologia di redditi, dall'amministrazione finanziaria ed ogni altra amministrazione pubblica che detiene informazioni utili a determinare l'importo delle prestazioni previdenziali collegate al reddito dei beneficiari.

In attuazione della predetta disciplina l'Inpdap ha costituito una Banca dati reddituale utilizzando le informazioni esistenti presso:

- l'Agenzia delle Entrate per i redditi assoggettabili all'Irpef;
- il Casellario centrale dei pensionati gestito dall'Inps per i dati relativi alle prestazioni pensionistiche diverse da quelle erogate dall'Istituto.

Pertanto le consuete procedure di controllo delle situazioni reddituali degli aventi diritto alle prestazioni collegate al reddito, basate sulla presentazione del c.d. modello Red, sono state sostituite dallo scambio telematico di informazioni con l'amministrazione finanziaria e con il casellario dei pensionati mediante l'acquisizione dei redditi "c.d. influenti" sulla misura delle prestazioni.

In merito ai criteri di verifica delle situazioni reddituali si precisa che l'art. 13, comma 6 del decreto legge 30 maggio 2010, n. 78, coordinato con la legge di conversione 30 luglio 2010, n. 122, ha apportato alcune modifiche all'art. 35 del decreto legge n. 207/2008, convertito in legge n. 14/2009 ed in particolare al periodo di riferimento dei redditi da considerare ai fini delle prestazioni collegate al reddito.

A seguito delle abrogazioni ed integrazioni previste dalle disposizioni sopra indicate, i commi 8 e 9 dell'art. 35 risultano così formulati:

"Ai fini della liquidazione o della ricostruzione delle prestazioni previdenziali (....) collegate al reddito, il reddito di riferimento è quello conseguito dal beneficiario e dal proprio coniuge nell'anno solare precedente. Per le prestazioni collegate al reddito rilevano i redditi conseguiti nello stesso anno per le prestazioni per le quali sussiste l'obbligo di comunicazione al Casellario centrale dei pensionati di cui al decreto del Presidente della Repubblica 31 dicembre 1971, n. 1388 e s. m.e i.

In sede di prima liquidazione di una prestazione il reddito di riferimento è quello dell'anno in corso, dichiarato in via presuntiva."

Pertanto, per l'operazione Red 2010 l'Istituto ha elaborato i redditi c.d. influenti per le singole prestazioni collegate al reddito, utilizzando le informazioni fornite dall'Agenzia delle Entrate, riferite alle dichiarazioni dei redditi 730/Cud/Unico 2010 (redditi 2009) integrate con i redditi presenti nel Casellario dei pensionati gestito dall'Inps, relativi agli anni 2009 e 2010.

I redditi di cui sopra sono stati considerati in via presuntiva anche per il corrente anno in attesa che l'Agenzia delle Entrate elabori le dichiarazioni dei redditi presentate nel 2011 ed il casellario dei pensionati metta a disposizione in via definitiva i redditi derivanti dalle pensioni relative al 2011.

Le risultanze delle verifiche reddituali saranno applicate sulla rata di **dicembre p.v.** con le sequenti modalità.

## 2. Assegno per il nucleo familiare (ANF)

L'Istituto ha rideterminato gli importi dell'ANF, spettanti per il periodo dal 1° luglio 2010 al 30 giugno 2011, sulla base dei redditi sia da pensione che di diversa natura, relativi all'anno 2009.

Ciò in quanto in materia di assegno per il nucleo familiare continua a trovare applicazione la normativa prevista dalla legge n. 153/1988 che prevede l'erogazione della prestazione sulla base del reddito conseguito nell'anno solare antecedente al primo luglio di ciascun anno.

In virtù di quanto sopra, con la rata di **dicembre 2011** si provvede a revocare o rideterminare l'importo dell'assegno per il nucleo familiare mentre il debito complessivo accertato sarà recuperato, sulla base delle vigenti disposizioni in materia di recupero degli indebiti, a decorrere dalla rata di **febbraio 2012.** 

# 3. Pensioni ai superstiti soggette a limiti di cumulabilità (art.1, comma 41, legge n. 335/1995)

Per effetto delle modifiche apportate all'art. 35 della L. n. 104/2009 la verifica di diritto a tale prestazione è stata effettuata sulla base dei redditi complessivi, diversi da pensione, relativi alle dichiarazioni 2010 (redditi 2009) integrati con i dati presenti presso il Casellario centrale dei pensionati relativi all'anno 2010, escluso l'importo delle

pensioni reversibili/indirette. Tali redditi sono stati considerati in via presuntiva anche fino al 30 novembre 2011.

Nel caso in cui risultino corrisposti importi pensionistici superiori rispetto a quelli spettanti in applicazione dei limiti di cumulabilità di cui alla Tabella F, con la rata di **dicembre 2011** si provvede a rideterminare l'importo degli stessi mentre il debito complessivo accertato, relativo al periodo 1º luglio 2010 – 30 novembre 2011, sarà recuperato, sulla base delle vigenti disposizioni in materia di recupero degli indebiti, a decorrere dalla rata di **febbraio 2012.** 

### 4. Somme aggiuntive 2010

La verifica reddituale di tale prestazione è stata effettuata sulla base dei redditi complessivi, diversi da pensione, relativi alle dichiarazioni 730/Cud/Unico 2010 (redditi 2009) integrati con i dati presenti presso il Casellario centrale dei pensionati relativi all'anno 2010.

Sulla base di tali elaborazioni, qualora la somme aggiuntiva erogata nel corso del 2010 risulti superiore a quella spettante sulla base delle dichiarazioni reddituali, con la rata di **febbraio 2012**, viene recuperato l'importo della somma aggiuntiva percepito indebitamente.

\*\*\*\*\*

#### 5. Modalità di verifica

Nel caso in cui le verifiche reddituali, effettuate con i dati trasmessi dall'Agenzia delle Entrate e dal Casellario unico delle pensioni, evidenzino variazioni reddituali tali da determinare modifiche sulle prestazioni corrisposte, verrà inviata al pensionato una nota (di cui si allega fac-simile) con la quale sarà comunicato sia quanto accertato da Inpdap sia le modalità per il conseguente recupero delle somme erogate e non spettanti.

Ove sia necessario recuperare prestazioni o quote delle medesime indebitamente erogate, la trattenuta operata sarà pari ad un quinto dell'importo complessivo della pensione, comprensivo anche dell'indennità integrativa speciale se corrisposta come emolumento a sé stante, al netto delle ritenute IRPEF e con un recupero in un massimo di 60 rate (art. 2 del D.P.R. 5 gennaio 1950, n. 180 e art. 3 del D.P.R. 30 giugno 1955, n. 1544).

Nei casi in cui la rateizzazione massima non sia sufficiente ad estinguere totalmente il debito accertato, l'importo residuo sarà recuperato, sempre nei limiti di legge, sulla pensione diretta. Qualora dovesse residuare ulteriore debito la sede dovrà convocare il pensionato per concordare le modalità di rifusione di quanto non recuperato con le trattenute sulle pensioni.

Si sottolinea che in sede di recupero del debito derivante dall'applicazione della Tabella F, le somme indebitamente corrisposte sono state considerate al lordo dell'IRPEF a suo tempo trattenuta e versata dall'INPDAP in qualità di sostituto di imposta e concorreranno a ridurre l'imponibile (art. 10, lettera d)-bis del TUIR).

Il pensionato, entro 30 giorni dalla ricezione della nota riferita alla verifica effettuata sulla sua situazione reddituale, potrà recarsi presso la Sede Provinciale di riferimento per presentare eventuale documentazione che ritenga utile al chiarimento della propria posizione accertata dall'Istituto.

Le sedi potranno visualizzare sulla rete Intranet nell'applicazione "prospetto erogazione pensioni", messo a disposizione dalla D.C. Sistemi Informativi, i risultati delle operazioni effettuate che consentiranno di fornire ai pensionati interessati tutte le informazioni relative all'applicazione della campagna Red 2010.

Le sedi provinciali e territoriali dovranno assumere ogni utile iniziativa per fornire esaustive delucidazioni ai pensionati. A tal fine verrà messo in produzione l'applicativo Banca Dati Reddituale (in utilizzo visualizzazione e stampa) in Gestione Fisco e, contestualmente, come di consueto, verrà messo in linea uno specifico manuale operativo per l'utilizzo delle informazioni presenti nella banca dati reddituale.

Eventuali anomalie relative alla composizione del reddito, a seguito di segnalazione del pensionato sia per i redditi da pensione che per quelli di diversa natura, debitamente documentate e riferite esclusivamente agli anni 2009 e 2010 dovranno essere immediatamente comunicate da parte delle sedi al seguente indirizzo di posta elettronica: D.C. Ragioneria e Finanze – Area Tributi@inpdap.gov.it.

L'Area Tributi della D.C. Ragioneria e Finanza, sulla scorta delle informazioni ricevute, provvederà a verificare l'esattezza del dato ed eventualmente integrare/modificare la Banca dati reddituale dando comunicazione sia alla Sede richiedenteche all'Area pensioni della D.C. Sistemi Informativi al fine di modificare l'applicazione, centralmente, della campagna RED sui singoli trattamenti pensionistici.

A conclusione degli accertamenti, ulteriormente richiesti dal pensionato sulla comunicazione legata alla verifica reddituale sulle prestazioni legate al reddito, la Sede dovrà comunicare direttamente all'interessato, con i mezzi ritenuti più idonei, la situazione definitivamente accertata.

#### 6. Effetti sulle prestazioni corrisposte nel 2011

Nel caso le variazioni richieste dal pensionato attengano anche all'anno 2011, le Sedi potranno, sulla scorta della documentazione presentata, provvedere alla eventuale regolarizzazione della misura dei relativi trattamenti pensionistici per l'anno in corso.

La presente nota operativa è diramata d'intesa con la Direzione Centrale Sistemi Informativi e la D.C. Ragioneria e Finanza.

DIRIGENTE GENERALE